

Spett. Clienti,
la presente per comunicarvi che:

sulla Gazzetta ufficiale n.281 del 3 novembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 23 novembre 2018 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m², comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015".

Con il nuovo decreto sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali in cui sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti; le norme tecniche sono contenute nell'allegato 1 del decreto stesso.

Il documento è strutturato in linea con il D.M. 3 agosto 2015 e l'approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al D.M. 27 luglio 2010 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m²."



L'ambito di applicazione del decreto è l'attività 69 come definita nel D.P.R. n. 151/2011. Attualmente, dunque, per l'attività "69" si fa riferimento al D.M. 27 luglio 2010 mentre dal 2 gennaio 2018 per le citate attività si dovrà fare riferimento al nuovo Decreto del Ministero dell'Interno 23 novembre 2018.

Nel nuovo decreto, troviamo un'indicazione molto importante, il Ministero dell'Interno attraverso i comandi dei Vigili del Fuoco porta in evidenza, l'importanza di valutare l'impatto che può avere l'uso di un estintore (inteso come agente estinguente) in presenza di persone.
In questo decreto, ben evidenziato in una nota, troviamo infatti scritto che:

Tabella V.8-5: Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio

2. Per la scelta del tipo di estintori (omissis) è necessario tener conto degli effetti causati sugli occupanti dall'erogazione dell'agente estinguente.

Nota: Al fine dell'efficacia nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è preferibile l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).



Con il nuovo decreto vengono , poi, definite alcune modifiche al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 e nel dettaglio:

- All'art.1, comma 2, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente lettera:
“ r) decreto del Ministro dell'Interno 27 luglio 2010, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m² ”.
- All.art.2 , comma 1, dopo le parole “ 67, ad esclusione degli asili nido;” è inserito il numero “69;”.



Fiduciosi di avere fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

Lo staff LUMA s.r.l.